

**D.L.G. del 28/12/2004 n. 310**  
**(testo vigente)**

**Articolo 25**  
*Modifiche all'articolo 2513 del codice civile*

**Art. 25.**

1. All'articolo 2513, primo comma, lettera b), del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico».

Articolo 26

*Modifiche all'articolo 2522 del codice civile*

**Art. 26.**

1. All'articolo 2522, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici».

Articolo 27

*Modifiche all'articolo 2525 del codice civile*

**Art. 27.**

1. All'articolo 2525, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «venticinque euro ne» sono inserite le seguenti: «per le azioni».

Articolo 28

*Modifiche all'articolo 2527 del codice civile*

**Art. 28.**

1. All'articolo 2527 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente:  
«Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.».

Articolo 29

*Modifiche all'articolo 2542 del codice civile*

**Art. 29.**

1. All'articolo 2542 del codice civile il terzo comma è soppresso.

Articolo 30

*Modifiche all'articolo 2545-quinquies del codice civile*

**Art. 30.**

1. All'articolo 2545-quinquies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «Il divieto» sono sostituite dalle seguenti: «La condizione»;  
b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.».

**Articolo 31**

*Modifiche all'articolo 2545-octies del codice civile*

**AGCI MARCHE**

P.zza Stamina, 10 - 60122 Ancona  
Tel. 071.200616 Fax 071.2074321  
e\_mail: [info@agcimarche.it](mailto:info@agcimarche.it)

**Art. 31.**

1. All'articolo 2545-octies, secondo comma, primo periodo, del codice civile, le parole: «il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive.».

Articolo 32

*Modifiche all'articolo 2545-undecies del codice civile*

**Art. 32.**

1. All'articolo 2545-undecies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.».

Articolo 33

*Modifiche all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile*

**Art. 33.**

1. All'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, la parola: «governativa», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «di vigilanza».

Articolo 34

*Modifiche all'articolo 2545-octiesdecies del codice civile*

**Art. 34.**

1. All'articolo 2545-octiesdecies del codice civile, la parola: «governativa», ovunque ricorra, è sostituita dalle parole: «di vigilanza».

**Articolo 35**

*Introduzione dell'articolo 111-quaterdecies del regio decreto n. 318 del 1942*

**Art. 35.**

1. Dopo l'articolo 111-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942, è aggiunto il seguente:

«111-quaterdecies. La durata del primo incarico di controllo contabile può coincidere con quello di revisione affidato alla stessa società.».

Articolo 36

*Modifiche all'articolo 223-duodecies del regio decreto n. 318 del 1942*

**Art. 36.**

1. All'articolo 223-duodecies, primo comma, del regio decreto n. 318 del 1942, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle parole: «31 marzo 2005».

Articolo 37

*Modifiche all'articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942*

**Art. 37.**

1. L'articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942, è sostituito da seguente:

«223-terdecies. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative

provvedono all'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.».

**AGCI MARCHE**

P.zza Stamina, 10 - 60122 Ancona  
Tel. 071.200616 Fax 071.2074321  
e\_mail: [info@agcimarche.it](mailto:info@agcimarche.it)